

*Il disegno di legge “Norme in materia di reati agroalimentari” si occupa di :*

- delimitare l’ambito di applicazione dei reati di pericolo contro la salute;
- rielaborare il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con l’obiettivo di dare risposte concrete e differenziate in ragione della gravità di danno potenziale.

**All’articolo 1** del disegno di legge si tratta di delitti contro la salute pubblica.

L’intervento innova il Codice penale, superando l’attuale divisione al Titolo VI tra “delitti di comune pericolo mediante violenza” (Capo I) e “delitti di comune pericolo mediante frode” (Capo II), sostituendola con la distinzione tra “delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica” (Capo I) e “delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali” (Capo II).

È stato ridefinito l’avvelenamento di acque e di sostanze alimentari destinate al consumo. Viene introdotta una forte semplificazione che un importante chiarimento rispetto agli attuali rapporti tra illeciti penali alimentari con la nuova formulazione degli artt. 440, 442, 444 c.p.

Viene ridefinita l’omissione ritiro di alimenti pericolosi di cui all’art. 440-ter c.p. deriva dalla violazione di un obbligo riferibile ai produttori, distributori o venditori - i quali, avendo in buona fede acquisito la detenzione o proseguito nell’alienazione di alimenti destinati al consumo, siano – in un secondo momento – venuti a conoscenza della situazione di pericolosità connessa al consumo dell’alimento senza intervenire a neutralizzarla secondo le indicazioni fornite dalla norma medesima. Nei casi più gravi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Viene prevista una reclusione fino a quattro anni per informazioni commerciali ingannevoli pericolose nel caso di cosciente scelta commerciale idonea ad arrecare danno e vi sia correlazione fra questa forma di pubblicità tipizzata e il pregiudizio arrecato alla sicurezza della consumazione dell’alimento con pericolo per la salute di più persone.

Viene introdotta una “precisazione legislativa” della nozione di disastro sanitario, prevedendo aggravanti qualora determini per colpa:

- la lesione grave, gravissima o la morte di tre o più persone.
- il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone.

Viene inoltre definita la previsione di pene accessorie che vanno dall’interdizione temporanea dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, all’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e della pubblicazione della sentenza di condanna.

Sono infine disciplinati i delitti di epidemia e di avvelenamento colposi.

**All’articolo 2** si interviene sul settore delle frodi nel commercio di prodotti alimentari prevedendo in alcuni casi l’aggravio delle sanzioni.

Viene ridefinita la «vendita di alimenti con segni mendaci» e sono previste delle “circostanze aggravanti”, viene ridefinita la “contraffazione di alimenti a denominazione protetta” con pene sino a quattro anni reclusione e con multe sino a 50.000 euro.

Viene definito il reato di “Agropirateria” per incriminare le condotte stabili e metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare prevedendo la reclusione fino a sette anni e multe fino a 100.000 euro, con pene accessorie quali l’interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell’art. 32 *bis* c.p. nonché il divieto di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione degli alimenti compravenduti, con previsione In alcuni casi della confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto o di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto (c.d. confisca per equivalente).

**L’articolo 3** vi sono modifiche al codice di procedura penale e alla relative norme di coordinamento e attuazione.

**L’articolo 4** modifiche il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introducendo la responsabilità amministrativa degli enti collettivi rendendoli destinatari diretti di sanzioni.

Si interviene per contrastare situazioni di deficit organizzativo suscettibili di evolversi in comportamenti illeciti, anche per garantire all’ente l’impunità qualora sia accertata l’assenza di colpa qualora si sia adottato o aggiornato un modello organizzativo ritagliato sulle specifiche caratteristiche dell’impresa alimentare costituita in forma societaria [ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n.178/2002], da un lato, e dimensionato anche sulle ridotte dimensioni dell’organismo produttivo, dall’altro.

Viene introdotta inoltre la fattispecie di reato inerente delitti contro la salute collettiva.

**L’articolo 5** reca modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, testo normativo di rilevanza fondamentale nell’ambito della disciplina degli illeciti alimentare.

È aggiunto un art. 1 bis che disciplina la delega di funzioni. Sul fronte della responsabilità penale delle persone fisiche, la giurisprudenza nella situazione attuale genera orientamenti talora contrastanti e inclini a identificare la responsabilità ai livelli più bassi dell’organigramma aziendale e comunque in modo non sempre uniforme nell’individuazione di tali soggetti. Viene quindi introdotta una disposizione avente ad oggetto la disciplina della delega di funzioni nel settore alimentare, volta a soddisfare esigenze di certezza e di uniformità in sede applicativa e a presidiare la garanzia della personalità della responsabilità penale.

È modificato l’art. 5 della legge n. 283 del 1962 (Importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti inadatti al consumo umano), per rispondere all’esigenza di una rafforzare la tutela in situazioni oggi prive di adeguato controllo penale e di regola soggette a pesanti influenze di gruppi organizzati che operano in contesti illeciti dall’origine. Nel commercio all’ingrosso l’illiceità delle condotte di frode alimentare, quali comportamenti che possano in prospettiva creare aggressione alla salute, non sono più circoscritte a mere inosservanze di regole cautelari, ma anche a previsioni di reato quando l’impiego di alimenti sicuramente nocivi per la salute, conosciuti dal produttore-commerciante, ma non ancora vietati, metta a rischio la salute.

Con l’art. 5-*bis* si definiscono gli alimenti inadatti al consumo umano secondo l’indicazione dell’art.14 del reg. (CE) n.178 del 2002

All'art.5 ter si prevedono sanzioni amministrative in relazione ad alimenti non definibili come nocivi o inadatti al consumo umano e che però comportino violazione di quelle misure preventive disposte per legge o regolamento in attuazione del citato principio di precauzione.

L'art. 5-*quater*, disciplina la vendita di alimenti non genuini.

È introdotto, infine, nella legge 283 del 1962 l'art. 12-ter che disciplina l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare.

**L'articolo 6** modifica la regola secondo cui in caso di convergenza sullo stesso fatto di una disposizione penale e di una disposizione amministrativa debba trovare applicazione la sola disposizione speciale, viene riformulato nel senso che ai fatti puniti dagli artt. 517 *quater*.1 e 517 *quater* c.p., nonché dall'art. 517 *septies* se aggravato dall'art. 517 *octies* c.p., si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di alimenti ed igiene degli alimenti e delle bevande.

**L'articolo 7** prevede modifiche alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, integrando per le operazioni sotto copertura anche i più gravi delitti in materia di frodi agroalimentari.

**L'articolo 8** interviene sul Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190. Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare in merito alle violazioni del sistema di tracciabilità obbligatoria degli alimenti che ad oggi prevedono la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4.500 euro, la cui competenza, peraltro, è rimessa ai Comuni.

Dato che sovente questa infrazione è sintomatica di reati ben più gravi, si propone di trasformarla in reato ma introducendo anche il meccanismo estintivo del decreto legislativo n. 758 del 1994 e dalla legge n. 68 del 2015, la contravvenzione prevede la possibilità di oblazione, permettendo quindi di aumentare le sanzioni attualmente previste in tema di tracciabilità ma, al tempo stesso, nei casi meno gravi di offrire questa possibilità all'indagato.

**L'articolo 9** modifica l'art.4 della Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Bilancio 2004) modificando ulteriormente la norma che sostituiva la tutela dell'origine o provenienza di cui all'art. 4 della legge n. 350 del 2003.

**L'articolo 10** incide sull'art.16 della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e stabilisce che le norme sui beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria trovino applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agroalimentare

**L'articolo 11** contiene le norme di coordinamento e indica le abrogazioni espresse.

**L'articolo 12** contiene la clausola di invarianza finanziaria.